

CIRCOSCRIZIONE 8 ^
San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti
- Lingotto - Filadelfia



CITTA' DI TORINO

DELCI8 1 / 2025

27/01/2025

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto -
Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente MIANO Massimiliano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AMADEO Claudia	LOI CARTA Alberto	PERA Dario
BORELLO Rosario	LUPI Alessandro	PETRACIN Noemi
DELPERO Stefano	MACCARONE Beniamino	TABASSO Matteo
FERRARA Serafino	MANCUSO Gerardo	TASSONE Riccardo
IORELLI Serena	MARCHI Claretta	VARESIO Francesca
FRANCONE Vittorio	PALUMBO Antonio	
GARRONE Giovanna	PASQUALI Raffaella	
GUGGINO Michele Antonio	PASSADORI Roberto	

In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: DI BELLA Elena - PRATIS Veronica - VERRI Paolo

Con la partecipazione del Segretario GHIRINGHELLI Luca

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C.8 - REGOLAMENTO COMUNALE N. 280 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE. RICHIESTA PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO.

Il Presidente Massimiliano Miano di concerto con la Coordinatrice della VI Commissione Consiliare Permanente, Giovanna Garrone, riferisce:

è pervenuta in data 02 dicembre 2024 (ns. prot. n. 00004068), da parte del Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica – Divisione Qualità Ambiente – Unità Operativa Igiene Urbana e Ciclo dei Rifiuti, la richiesta con relativa documentazione, a voler esprimere parere di competenza in merito alle “Modifiche al Regolamento Comunale n. 280, per la gestione dei Rifiuti Urbani”.

In data 18 dicembre 2024, veniva concessa dalla Divisione Decentramento, la proroga termini per l’espressione del parere, oggetto della presente proposta.

L'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 (anche Testo Unico Ambientale “T.U.A.”), nell’individuare le competenze dei Comuni, stabilisce che “i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

- a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f);
- e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento”.

La potestà regolamentare di cui sopra deve necessariamente rispettare il quadro normativo vigente ed integrarsi con le principali recenti evoluzioni dell’attività normativa e pianificatoria, europea, nazionale e locale, di seguito indicate a titolo non esaustivo.

A livello europeo, il principale elemento di evoluzione di contesto per il settore rifiuti è costituito dal nuovo pacchetto di misure sull’economia circolare. Le quattro direttive del “pacchetto economia circolare” del 30 maggio 2018 n. (849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE) - che modificano la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e le direttive specifiche in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile ed accumulatori (2006/66/CE) - propongono alcuni elementi di novità tra i quali:

- definizioni più chiare dei concetti fondamentali in materia rifiuti;
- nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione dei rifiuti da conseguire a livello dell’UE entro diverse scadenze a partire dal 2025 e nuovi obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani (55% entro il 2025, 60% entro il 2030, 65% entro il 2035);
- misure ed obiettivi per ridurre gli sprechi alimentari (del 30% entro il 2025, del 50% entro il 2030).

Di rilievo anche la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (acronimo S.U.P.). La direttiva prevede il divieto, da luglio 2021, di immissione sul mercato di prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative, quali, ad esempio, posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mescolatori per bevande easte deipalloncini.

116/2020 ha apportato importanti modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” al fine di assicurare l'attuazione di politiche e strategie di economia circolare.

La portata innovativa delle disposizioni introdotte riguarda l'introduzione di un nuovo criterio di individuazione dei rifiuti urbani che ha modificato, a partire dal 1 gennaio 2021, il precedente approccio normativo e si traduce nella modifica degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006, relativi rispettivamente alla definizione e alla classificazione dei rifiuti, e nella revisione delle competenze dei Comuni in merito all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, attraverso l'abrogazione della lett. g), comma 2, dell'art. 198 del medesimo D.Lgs.152/2006.

Le nuove disposizioni comportano, di fatto, il superamento dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità – assimilazione che doveva comunque essere perfezionata su base comunale - stabilendo a livello nazionale sia l'elenco di tali rifiuti (contenuto nell'allegato L-quater del D.lgs 152/2006), sia le attività produttive coinvolte in tale casistica (individuate nell'allegato L-quinques del D.Lgs 152/2006).

Sono classificati, pertanto, come rifiuti urbani i seguenti (art.183 comma 1 lettera b-ter):

- 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

In merito alle competenze dei Comuni, il citato D.Lgs 116/2020 ha disposto con l'art. 1, comma 24 la soppressione della lettera g) dell'art. 198, comma 2 del T.U.A. e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 198 il quale dispone: le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”.

Pertanto, a seguito delle modifiche di cui sopra, dal 1° gennaio 2021 sono a tutti gli effetti classificati come rifiuti urbani i rifiuti di cui all'allegato L-quater, anche se prodotti dalle utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinques.

E' infatti specificato che i rifiuti prodotti da tali utenze, anche se conferiti al di fuori del sistema pubblico ad impianti e piattaforme private, sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 198 comma 2-bis del d.lgs. 152/2006).

In tale contesto in continua evoluzione, risulta altresì opportuno menzionare altre novità di rilievo, quali:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, che ha apportato alcune modifiche al sopra citato D.Lgs. 152/2006, istituendo, tra l'altro, specifico divieto di abbandono di mozziconi di prodotti da fumo, nonché dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (artt. 232-bis e 232-ter del D.Lgs. 152/2006), stabilendo specifiche sanzioni (art. 255, c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006) e relativo destino e utilizzo dei proventi (art. 263, c. 2-bis del D.Lgs. 152/2006) le cui modalità sono disciplinate dal D.M. del

15 febbraio 2017 (“Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni”) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- il Decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111: “con cui sono state introdotte “Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina” (art. 7), al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti;
- la disciplina introdotta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a partire dal 2019, che ha posto le condizioni di un sistema nazionale finalizzato alla definizione di un sistema di gestione dei rifiuti nel rispetto di costi efficienti (MTR-1 per il biennio 2020-2021 ed MTR-2 per il quadriennio 2022-2025), di un contratto tipo di gestione dei rifiuti e di specifici schemi di qualità dei servizi erogati (TQRif);
- la legge 137/2023 che, modificando l'art. 255 del D. Lgs. 152/2006, stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale - e non più di una sanzione amministrativa - per le violazioni al Testo Unico Ambientale commesse da persone fisiche.

In ambito regionale, si menziona il nuovo scenario venutosi a realizzare a partire dalla legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1 - “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”. Tale legge, modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 e, più recentemente, dalla legge regionale 26 marzo 2024, n. 8, fissa specifici obiettivi di produzione annua *pro capite* di rifiuto indifferenziato, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, da raggiungere a partire dall'anno 2020 (produzione annua non superiore a 190 chilogrammi ad abitante), entro l'anno 2024 (produzione annua non superiore a 159 chilogrammi ad abitante) ed entro l'anno 2028 (produzione annua non superiore a 126 chilogrammi ad abitante).

La norma disciplina gli strumenti di pianificazione ed in particolare, all'articolo 3, il Piano regionale di gestione dei rifiuti che, in coerenza con l'art. 199 del T.U.A., fissa gli obiettivi e le azioni volte al conseguimento degli stessi e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione della gestione dei rifiuti. Le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per i Comuni, per gli enti di area vasta, per la conferenza d'ambito, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti.

In data 9 maggio 2023, con Deliberazione di Consiglio n. 277-11379, la Regione Piemonte ha approvato il nuovo Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI).

Dalla lettura del Piano emerge innanzitutto che viene posto l'obiettivo di raccolta differenziata pari ad almeno l'82% al 2035, più ambizioso rispetto alla percentuale di RD minima dell'80% già sufficiente a garantire un contributo regionale al raggiungimento del tasso di riciclaggio del 65% a livello nazionale. Il Piano prevede, inoltre, che i Comuni, in accordo e collaborazione con i Consorzi di area vasta, disciplinano all'interno del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti le attività di compostaggio di prossimità, prevedendone la specifica disciplina, comprendente le attività di autocompostaggio e di compostaggio di comunità, rivolte sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche.

Il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (n. 280) della Città di Torino è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2002 (mecc. 2001 12136/21) ed è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 marzo 2005 (mecc. 2004 11826/112). Il Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Città di Torino ancora sulla base del D.Lgs. 22/1997 (“Decreto Ronchi”), nello specifico in ottemperanza all'art. 21, comma 2 del suddetto decreto.

Pertanto, risulta evidente la necessità di provvedere all'aggiornamento del Regolamento n. 280 sulla base delle intervenute novità normative e pianificatorie europee, nazionali, regionali e in ambito

ARERA. Considerata la sempre maggior complessità della gestione dei rifiuti, ormai parte di un processo economico non più lineare, bensì circolare, la revisione, oggetto della presente proposta, costituisce anche l'occasione di aggiornare il Regolamento affinché diventi uno strumento adeguato alle attuali esigenze di sviluppo sostenibile, agli obiettivi di neutralità climatica, alla promozione di una maggior sensibilità ecologica e all'attuale contesto socio-economico di riferimento.

Le proposte di modifica al Regolamento sono state elaborate dalla Divisione Qualità Ambiente, tenendo conto dei contributi ricevuti dai vari Dipartimenti/Divisioni della Città a vario titolo interessati/e e dal Gestore del Servizio (Amiat S.p.A.), il quale è stato coinvolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 25.5 del vigente Contratto di Servizio, laddove recita *"La Società concessionaria si impegna, in particolare, a collaborare strettamente con il Comune per la stesura delle modificazioni necessarie al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale"*.

Le modifiche di maggior rilievo possono essere così sintetizzate:

- **inserimento di nuove definizioni, conseguenti a novità legislative o, comunque, al riassetto organizzativo regionale;**
 - **adeguamento dei principi all'attuale contesto normativo e sociale, unitamente all'applicazione della gerarchia della gestione dei rifiuti così come prevista dall'art. 179, c.1 del D.Lgs. 152/2006;**
 - **adeguamento della classificazione dei rifiuti alle novità introdotte dal D. Lgs. 116/2020 e s.m.i., con particolare riferimento alla disciplina relativa al conferimento differenziato dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico, in coerenza con il Regolamento TARI;**
 - **ampliamento delle modalità di raccolta e introduzione del sistema di raccolta domiciliare con ecoisole smart;**
 - **introduzione di una specifica previsione per i centri di raccolta comunali ed i centri del riuso:**
2. è stato previsto uno specifico articolo sui centri di raccolta (13 bis) aggiornato alla normativa vigente ed al PRUBAI 2023;
 3. al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, spesso anche di fronte agli centri di raccolta (di notte e/o nei festivi), l'accessibilità è stata prevista anche per i delegati delle utenze domestiche e non domestiche. In tal modo, si conta di poter intercettare flussi di conferimento che prima sfuggivano ed alimentavano abbandoni e degrado. Si rileva, comunque, l'importanza del D. Lgs. 116/2020 anche per il conferimento presso i centri di raccolta, in quanto ha consentito di poter ricevere rifiuti, ora classificati come urbani e non più come assimilabili, da utenze non domestiche che prima erano impossibilitate ad accedere;
 4. introduzione di uno specifico articolo dedicato ai Centri del Riuso (13 ter), aggiornato alla normativa vigente ed elaborato anche sulla base delle prassi di altre Regioni;
 - **introduzione di una specifica disposizione sulle attività di compostaggio;**
 - **introduzione di una specifica previsione per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):**
 1. introduzione di uno specifico articolo sui RAEE (art. 25) aggiornato alla normativa vigente, che descrive ed enfatizza le modalità di raccolta "uno contro uno" (consegna del vecchio bene elettrico/elettronico ad un rivenditore presso il quale si acquista il nuovo bene, uguale o equivalente al vecchio), "uno contro zero" (consegna presso rivenditori con superficie di vendita superiore ai 400 mq, senza obbligo di acquisto di un bene equivalente, di apparecchiature elettriche/elettroniche di piccole o modeste dimensioni, di max 25 cm per il lato più lungo) e che chiarisce che i rifiuti elettrici ed elettronici cosiddetti "professionali" (provenienti da professionisti in vari campi, singoli o associati) non possono essere conferiti presso i centri di raccolta, ma devono seguire altro percorso previsto dalla Legge;
 - **introduzione di una specifica disposizione relativa alla nuova modalità di raccolta**

differentiata degli oli vegetali esausti;

◦ revisione e razionalizzazione della disciplina relativa all'abbandono di rifiuti e ai terreni non utilizzati:

1. alla luce della penalizzazione della condotta sanzionata dall'art. 255 TUA (illecito commesso da persone fisiche previsti dal Testo Unico Ambientale - D. Lgs. 152/06 e smi), si è provveduto, di concerto con la Polizia Municipale, a meglio dettagliare le condotte di abbandono che continuano ad essere sanzionate amministrativamente dal Regolamento, rispetto a quelle che ricadono nel nuovo ambito penale del TUA;
2. i profili di corresponsabilità dei proprietari di terreni oggetto di abbandono da parte di terzi sono stati meglio dettagliati all'art. 43;
3. si è provveduto a descrivere con maggior dettaglio il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione dell'ordinanza sindacale prevista dall'art. 192 TUA (art. 44);
4. al fine di disincentivare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti, è stata prevista la gratuità della raccolta degli ingombranti presso le utenze domestiche, senza alcun limite di prese annue (art. 9, c. 8);

◦ revisione e razionalizzazione della disciplina sanzionatoria; sulla base delle interlocuzioni con l'Ufficio studi della Polizia Municipale, si è provveduto a:

1. rivedere l'ammontare delle sanzioni sulla base del disvalore sociale delle condotte sanzionabili, in modo da calibrarne la forza deterrente, tenendo anche conto di quanto rappresentato dal Gestore (Amiat SpA) e, soprattutto, nel rispetto del correlato disposto di cui agli Artt. 16 della L. 689/81, 7 bis del TUEL e 12 del Regolamento n. 358 delle Procedure sanzionatorie amministrative.
 2. adeguare le sanzioni al nuovo articolato del testo regolamentare;
 3. razionalizzare le ipotesi sanzionatorie, con l'intento di evitare di sanzionare una stessa violazione con più disposizioni diverse;
 4. descrivere le condotte in modo chiaro e sistematicamente più coerente;
 5. semplificare la struttura dell'Articolo 47, prevedendo, in sostituzione dell'attuale testo discorsivo, un apposito allegato costituito da una tavola sinottica, che riassume tutte le ipotesi sanzionatorie.
- Si dà atto che le modifiche proposte non hanno impatto sul bilancio e risultano coerenti con l'attuale assetto contrattuale vigente.

Tenuto conto della Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN e, nello specifico, alla luce di quanto disposto dalla Legge Regionale 5/2001, di modifica della Legge Regionale 44/2000, nella parte in cui richiama l'Art. 345 del TULS, il Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica, con nota prot. n. 7995 del 08/08/2024, ha inviato la nuova versione di Regolamento, per il prescritto parere di competenza, al Dipartimento della Prevenzione SSD, Epidemiologia, Screening ed Edilizia Urbana dell'ASL. Quest'ultimo, con nota prot. n. 8127 del 12/08/2024, ha comunicato di non aver *“rilievi da fare alle modifiche che sono state proposte per il Regolamento dei Rifiuti del Comune di Torino”*.

Per giungere all'approvazione della proposta di deliberazione sulle *“Modifiche al Regolamento Comunale n. 280 per la gestione dei Rifiuti Urbani”*, viene richiesto l'espressione del parere di competenza – illustrato e discusso nel corso della VI Commissione di Lavoro Permanente in data 16 gennaio 2025.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

in merito alla proposta di deliberazione sulle “Modifiche al Regolamento Comunale n. 280 per la gestione dei Rifiuti Urbani”, di esprimere PARERE FAVOREVOLE.

Si evidenziano in particolare i seguenti aspetti positivi:

- Il completo recepimento della più recente normativa EU e nazionale (DL 116/2020).
- L'aggiornamento e la precisazione delle definizioni.
- L'inserimento del perseguimento della transizione ecologica e dell'economia circolare tra i principi generali della gestione rifiuti urbani.
- La specificazione che la gestione dei rifiuti dovrà avvenire “senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico” e nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti.
- L'introduzione di specifiche previsioni per RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), compostaggio e oli vegetali esausti.
- Le modifiche apportate al fine di semplificare e organizzare al meglio le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, azioni che si attestano nell'indirizzo di una maggiore e migliore differenziazione del rifiuto e di una conseguente riduzione di indifferenziato destinato a incenerimento.
- La migliore leggibilità e comprensibilità delle sanzioni presentate in forma tabellare (Allegato A – proposta Delibera Giunta Comunale n. 27498).

Si evidenziano di seguito alcune considerazioni aggiuntive:

- Alla luce dei mancati obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati previsti già per il 2020, che generano una penalità annuale di €84.739,80 a carico della Città si ritiene altamente opportuno inserire nell'art. 50 allegato A sanzioni a carico del gestore per il mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.
- Nello stesso art. 50 allegato A si ritiene altresì opportuno inserire sanzioni per il gestore per il danno economico causato dal mancato introito dalla vendita dei materiali non conferiti alle piattaforme CONAI, o non recuperati a causa della scarsa qualità della Raccolta Differenziata.
- Alla luce dei già richiamati mancati obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati, nonché in ragione anche degli obiettivi di abbattimento di emissioni climalteranti a cui la Città si è impegnata con il Climate City Contract, appaiono necessarie ulteriori misure ed iniziative volte alla prevenzione dei rifiuti e alla riduzione della frazione indifferenziata destinata ad

incenerimento, quali l'implementazione della tariffazione puntuale, la previsione di agevolazioni TARI per sistemi di vendita alla spina, senza imballo o con vuoto a rendere, sperimentazione di ulteriori raccolte differenziate.

- Alla luce dell'affiancamento del sistema di raccolta basato su "Ecoisole Smart" oltre al porta-a-porta condominiale, appare necessario raccogliere i relativi dati con modalità che rendano possibile un effettivo raffronto della quantità e della qualità delle raccolte differenziate con i due sistemi.
- Infine, si rileva che, con il superamento del Programma Comunale di gestione dei rifiuti, al Consiglio Comunale non resta alcun ruolo nella programmazione. Si ritiene invece che uno strumento programmatico proprio della Città, da porre come base contrattuale con il gestore del servizio, costituirebbe un elemento utile a raccogliere esperienze e proposte da fonti diverse e confrontarsi con la pluralità delle utenze del servizio.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione elettronica, che ha dato il seguente esito:

Presenti 22

Votanti 12

Astenuti 10 (Amadeo, Borello, Delpero, Fiorelli, Francone, Lupi, Mancuso, Marchi, Pasquali, Tabasso)

Contrari ==

Favorevoli 12

DELIBERA

in merito alla proposta di deliberazione sulle "Modifiche al Regolamento Comunale n. 280 per la gestione dei Rifiuti Urbani", di esprimere PARERE FAVOREVOLE.

Si evidenziano in particolare i seguenti aspetti positivi:

- Il completo recepimento della più recente normativa EU e nazionale (DL 116/2020).
- L'aggiornamento e la precisazione delle definizioni.
- L'inserimento del perseguimento della transizione ecologica e dell'economia circolare tra i principi generali della gestione rifiuti urbani.
- La specificazione che la gestione dei rifiuti dovrà avvenire "senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico" e nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti.
- L'introduzione di specifiche previsioni per RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), compostaggio e oli vegetali esausti.
- Le modifiche apportate al fine di semplificare e organizzare al meglio le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, azioni che si attestano nell'indirizzo di una maggiore e migliore differenziazione del rifiuto e di una conseguente riduzione di indifferenziato destinato a incenerimento.
- La migliore leggibilità e comprensibilità delle sanzioni presentate in forma tabellare (Allegato A – proposta Delibera Giunta Comunale n. 27498).

Si evidenziano di seguito alcune considerazioni aggiuntive:

- Alla luce dei mancati obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati previsti già per il 2020, che generano una penalità annuale di €84.739,80 a carico della Città si ritiene altamente opportuno inserire nell'art. 50 allegato A sanzioni a carico del gestore per il mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.

- Nello stesso art.50 allegato A si ritiene altresì opportuno inserire sanzioni per il gestore per il danno economico causato dal mancato introito dalla vendita dei materiali non conferiti alle piattaforme CONAI, o non recuperati a causa della scarsa qualità della Raccolta Differenziata.
- Alla luce dei già richiamati mancati obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati, nonché in ragione anche degli obiettivi di abbattimento di emissioni climalteranti a cui la Città si è impegnata con il Climate City Contract, appaiono necessarie ulteriori misure ed iniziative volte alla prevenzione dei rifiuti e alla riduzione della frazione indifferenziata destinata ad incenerimento, quali l'implementazione della tariffazione puntuale, la previsione di agevolazioni TARI per sistemi di vendita alla spina, senza imballo o con vuoto a rendere, sperimentazione di ulteriori raccolte differenziate.
- Alla luce dell'affiancamento del sistema di raccolta basato su "Ecoisole Smart" oltre al porta-a-porta condominiale, appare necessario raccogliere i relativi dati con modalità che rendano possibile un effettivo raffronto della quantità e della qualità delle raccolte differenziate con i due sistemi.
- Infine, si rileva che, con il superamento del Programma Comunale di gestione dei rifiuti, al Consiglio Comunale non resta alcun ruolo nella programmazione. Si ritiene invece che uno strumento programmatico proprio della Città, da porre come base contrattuale con il gestore del servizio, costituirebbe un elemento utile a raccogliere esperienze e proposte da fonti diverse e confrontarsi con la pluralità delle utenze del servizio.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Massimiliano Miano

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Luca Ghiringhelli